



Consulta Disabili Della Spezia

Regolamento attuativo ed organizzativo della Consulta delle Associazioni per i diritti della persona disabile, fisica, psichica e sensoriale del Comune della Spezia.

TITOLO I COSTITUZIONE – RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE

ART. 1 COSTITUZIONE

1. La Consulta delle associazioni dei disabili del Comune della Spezia si è liberamente costituita come espressione democratica, apartitica ed aconfessionale ed è basata sulla volontà delle Associazioni appartenenti per esplicitare un diretto impegno nei confronti delle Istituzioni locali per sostenere gli interessi comuni delle Associazioni, nel rispetto delle differenze e degli interessi specifici che in quanto tali ciascuna Associazione intende trattare direttamente in quanto già riconosciute dalle Istituzioni locali e talora anche dall'ordinamento giuridico nazionale.
2. Per accedere alla consulta le Associazioni devono presentare il proprio Statuto in cui siano riportate e specificate le finalità o gli scopi associativi, legati alla tutela e promozione degli interessi morali e materiali dei disabili; la delibera di inserimento dell'Associazione richiedente è assunta dal Direttivo della Consulta.

ART. 2 RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE

1. Il Comune della Spezia riconosce la Consulta delle associazioni dei disabili quale organo primario di consultazione e di promozione per il pieno inserimento delle persone disabili nella vita sociale, lasciando alle Associazioni la loro autonomia istituzionale.
2. Il Comune della Spezia s'impegna a richiedere la consulenza della Consulta delle associazioni dei disabili in materia di: trasporti, cultura e turismo, sanità e servizi sociali, inserimento scolastico, formazione professionale e lavoro, urbanistica ed edilizia sociale, attività ricreative e tempo libero per il rispetto della normativa vigente sull'handicap.

TITOLO II ORGANI DELLA CONSULTA

ART. 3 IL DIRETTIVO

1. Il Direttivo della Consulta è composto dai Presidenti delle Associazioni aderenti alla Consulta o da un loro delegato.
2. Ciascun Presidente può revocare il mandato di delega ove ne ravvisi l'opportunità.
3. Sono esclusi dal Direttivo coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali purché non a livello di base o istituzionali.
4. Assume la delibera d'inserimento nella Consulta delle Associazioni che ne presentano richiesta.
5. In relazione agli argomenti trattati e previe specifiche intese con le competenti strutture della Consulta può assistere ai lavori del Direttivo anche un rappresentante di altre Organizzazioni che non siano rappresentate all'interno della Consulta o tecnici od esperti sui temi da trattare a solo scopo consultivo.

ART. 4 LA SEGRETERIA

1. La Segreteria è un organo composto da cinque rappresentanti del Direttivo eletti dal Direttivo stesso all'atto del primo insediamento della Segreteria.
2. I membri della Segreteria rimangono in carica per tre anni; alla scadenza del mandato il Direttivo procede al rinnovo della Segreteria con nuove elezioni.
3. In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Segreteria si procede alla sua sostituzione attraverso nuove elezioni.
4. Ogni membro della Segreteria può far parte di una o più Commissioni ma essere responsabile per non più di una.
5. In relazione agli argomenti trattati e previe specifiche intese con le competenti strutture della Consulta può assistere ai lavori del Direttivo e della Segreteria anche un rappresentante di altre Organizzazioni che non siano rappresentate all'interno della Consulta o tecnici od esperti sui temi da trattare a solo scopo consultivo.

ART. 5
I COMPITI DEL DIRETTIVO

1. Il Direttivo della Consulta ha potere esecutivo e deliberativo sulle iniziative da intraprendere a favore dei diritti d'ordine generale delle persone disabili.
2. Le decisioni vengono verbalizzate.
3. All'interno del Direttivo e su mandato dello stesso vengono nominate le Commissioni di lavoro su tematiche specifiche, composte da almeno tre persone con compiti attuativi su quanto deliberato dal Direttivo.
4. I membri delle Commissioni possono essere modificati o integrati nel numero e nei compiti dal Direttivo.
5. Il Direttivo ricerca un rapporto con tutte le Organizzazioni aderenti o no alla stessa Consulta al fine di ricercare una politica comune volta al superamento dei problemi relativi all'handicap e di sostegno al nucleo familiare delle persone disabili. E in particolare:
 - a) di concerto con le Associazioni di riferimento si impegna ad elaborare proposte di provvedimenti in favore delle persone disabili in condizioni di particolare gravità, per garantire interventi, come progetto di vita, nel contesto familiare e non istituzionalizzate anche quando i genitori verranno a mancare. Riconosce quindi la famiglia come risorsa irrinunciabile e da sostenere adeguatamente con servizi specifici.
 - b) dà consulenza ai vari Assessorati e promuove iniziative con la Giunta ed i vari Assessorati che hanno competenze e responsabilità progettuali in materia di: trasporti, cultura e turismo, sanità e servizi sociali, inserimento scolastico, formazione professionale e lavoro, urbanistica ed edilizia sociale, attività ricreative e tempo libero. Ciò avviene mediante interlocuzione tra l'Assessorato del Comune e la Commissione della Consulta competenti al riguardo, tramite collegamento posto in essere dal Coordinatore.
 - c) offre la massima collaborazione nel ricercare e mettere a disposizione le Leggi e Circolari Regionali, Nazionali ed Europee per coloro che desiderino consultarle.
 - d) di concerto con le Associazioni di riferimento si preoccupa di affrontare il problema della formazione e dell'aggiornamento degli operatori nel modo corretto svolgendo anche un'azione di controllo qualitativo e quantitativo sui servizi che ne sono direttamente coinvolti accertando che non si verificano disagi nell'utenza.
 - e) promuove, da parte delle Associazioni di riferimento l'offerta di informazioni, consulenza e supporto tecnico a disabili, famiglie ed operatori in genere che lo richiedono.
 - f) affronta insieme agli Organismi preposti un'indagine epidemiologica per comprendere quanti sono nel nostro comprensorio i soggetti colpiti da handicap e da malattie invalidanti. Tale censimento potrà fare capire quali politiche sociosanitarie è necessario intraprendere, quali nuovi servizi sociosanitari e riabilitativi istituire o potenziare.
 - g) fornisce la massima disponibilità a partecipare ad eventuali consultazioni per la stesura in fase di programmazione dei piani sociali e sanitari.

- h) promuove iniziative alla redazione di progetti di formazione a tutela dei diritti civili della persona disabile.
- i) vigila sull'applicazione delle normative concernenti l'handicap.

ART. 6

I COMPITI DELLA SEGRETERIA

1. mantiene i rapporti tra i vari componenti del Direttivo informandoli opportunamente.
2. convoca il Direttivo della Consulta di norma quattro volte l'anno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei membri del Direttivo.
3. prepara relazioni introduttive ai relativi o.d.g.
4. redige il verbale delle riunioni.
5. predispone documenti, lettere o memorie in occasione di incontri programmati.
6. i cinque membri della Segreteria eleggono al loro interno il Coordinatore
7. la Segreteria si riunisce su convocazione del Coordinatore o su richiesta di almeno tre componenti della Segreteria.
8. le decisioni d'urgenza sono assunte dalla Segreteria unitamente al responsabile della Commissione competente su convocazione del Coordinatore e sottoposte alla ratifica del Direttivo nella prima riunione utile; nel caso di decisioni assolutamente urgenti esse possono essere adottate con le stesse modalità anche per le vie brevi ma con verbale da produrre al Direttivo per la ratifica nella prima riunione utile.

ART. 7

I COMPITI DEL COORDINATORE

1. convoca la Segreteria ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre componenti la Segreteria.
2. verifica che l'operato delle Commissioni sia consono a quanto deliberato dal Direttivo e promuove in seno alla Segreteria la convocazione del Direttivo per relazionare circa lo stato del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Direttivo della Consulta.
3. può partecipare agli incontri di lavoro di tutte le varie Commissioni e deve essere informato dalle stesse delle varie riunioni che via via vengono espletate.
4. aggiorna il Direttivo sulle problematiche trattate dalla Consulta regionale per quanto di sua conoscenza.

5. ha compito di rappresentanza presso le Istituzioni e gli organi di informazione, con possibilità di firma su mandato del Direttivo.

TITOLO III

CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE RIUNIONI - VOTAZIONI

ART. 8

CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

1. Il Direttivo della Consulta è convocato dalla Segreteria di norma ed in via ordinaria ogni tre mesi e comunque quando sia richiesto da almeno un terzo del Direttivo o dalla maggioranza semplice dei responsabili delle Commissioni.
2. La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata; la lettera di convocazione deve contenere ed esplicitare l'ordine del giorno, la data della riunione e il luogo.
3. La Segreteria è convocata dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre componenti la Segreteria.

ART. 9

VALIDITA' DELLE RIUNIONI

1. La riunione del Direttivo è valida e l'organo può proseguire i lavori se presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La riunione della Segreteria è valida e l'organo può proseguire i lavori se presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

ART. 10

VOTAZIONI

1. tutte le deliberazioni vengono adottate mediante votazione con la maggioranza di almeno la metà più uno dei votanti.
2. le votazioni avvengono con voto palese per alzata di mano.

TITOLO IV
AUTONOMIA – GRATUITA' - SEDE

ART. 11
AUTONOMIA

1. La Consulta comunale ed in particolare i membri del Direttivo si impegnano ad esercitare in piena autonomia nei confronti di chiunque la tutela dei diritti dei portatori di handicap e a non sostenere o propagandare in qualsiasi occasione attinente all'attività della Consulta alcun partito o gruppo politico.

ART. 12
GRATUITA'

1. l'impegno di ogni componente degli Organi della Consulta è svolto come prestazione di volontariato e non può dar luogo per nessuna ragione ad emolumenti di sorta; eventuali rimborsi di spese sostenute da persone debitamente autorizzate dal Direttivo saranno finanziate dal concorso volontario delle Associazioni aderenti che ne dichiarino la disponibilità o da terzi.

ART. 13
SEDE

1. la Consulta deve risiedere in un locale messo a disposizione dal Comune della Spezia che s'impegna secondo le disponibilità a destinare alla stessa i locali per le riunioni nonché a sostenere le spese postali e di cancelleria, l'uso di apparecchio telefonico e fax e disponibilità di un personal computer.

TITOLO IV
DECADENZA

ART. 14
DECADENZA

1. il componente degli Organi della Consulta che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni è considerato decaduto.